

DETERMINAZIONE N°....3.7.4..DEL

1 7 MAG. 2011

Oggetto: Indennizzo per la macellazione obbligatoria di ovini portatori dell'allele VRQ, a favore del Sig. C. M. - Codice Aziendale IT052CA002

VISTO

il Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 4 del 29 aprile 2009 inerente il "piano regionale di lotta alle Encefalopatie Spongiformi e di selezione genetica negli ovini per il periodo 2009 - 2012;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto regionale prevede la macellazione obbligatoria degli animali portatori dell'allele VRQ entro i 30 giorni successivi alla notifica all'allevatore del loro genotipo e il conseguente indennizzo agli allevatori ai sensi della Legge n. 218/1988;

ACCERTATA

la presenza di 1 (uno) capo ovino portatore dell'allele VRQ, altamente sensibile alle encefalopatie, presso l'allevamento contraddistinto dal codice aziendale IT052CA002 (agro del comune di Samassi) di proprietà del sig. C. M .:

VISTE

le Ordinanze Sindacali del Comune di Samassi n. 2/2011 del 01/02/2011 e n. 5/2011 del 21/02/2011, per effetto della quale si è proceduto alla macellazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla notifica, dell' ovino portatore dell'allele VRQ:

VISTE

la Legge 2 giugno 1988, n. 218 "misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", il Decreto 20 luglio 1989, n. 298 "regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n.218" e le successive modificazioni introdotte dal Decreto 19 agosto 1996, n. 587;

RITENUTO

pertanto di dover procedere alla concessione dell'indennità a favore del proprietario dell'animale macellato obbligatoriamente:

ACCERTATO

che la spesa complessiva di euro 231.50 (duecentotrentuno/50), derivante dal presente atto, dovrà gravare sul conto di costo nº 0505010203 "(Altri rimborsi e contributi agli assistiti)", autorizzazione n. 11 sub autorizzazione n. 8 del corrente esercizio finanziario e successivamente rendicontata al competente Assessorato Regionale per il rimborso;

ATTESTATA

la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da Delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

- di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 231.50 (duecentotrentuno/50) in favore del sig. C. M. a titolo di indennizzo per l'animale macellato, ai sensi di quanto esposto in premessa, in data 24.02.2011;
- di dare atto che la spesa complessiva di euro 231.50 (duecentotrentuno/50) derivante dal presente atto, dovrà gravare sul conto di costo nº 0505010203 "Altri rimborsi e contributi agli assistiti", autorizzazione di spesa Anno 2011, Numero 11, Sub autorizzazione n. 8 e successivamente rendicontata al competente Assessorato Regionale per il rimborso:
- di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE			
DOTT. ENRI	CO VACCA	1/2	1.
// 1	. (.	VV	110
	7 00		

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura: Servizio Sanità Animale	1 (()	
Responsabile: Dott. Enrico Vacca	14 Covelle	Dott.
Resp. Procedimento: Dott. Loredana Fideli	drioleli	-
Estensore: Sig.ra Vita Lo Iacono	Vite La Tarcoma	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 Maggio 2011 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 17 Maggio 2011 con prot. n. 2560

La segreteria generale

couls